

## News del 23.05.2023

# RIFORMA DELLO SPORT

## LE RISPOSTE AI QUESITI DELLA FIP

### - TERZA PARTE -

### Focus sul lavoro sportivo

#### PREMESSA

Il Dipartimento per lo Sport ha recentemente fornito le risposte ai quesiti formulati dalla FIP il 3 febbraio u.s. in materia di “riforma dello sport”, frutto del lavoro di approfondimento degli uffici del Ministero.

Con la presente News, si prosegue il percorso di pubblicazione delle principali e più rilevanti risposte ai quesiti riguardanti la riforma del lavoro sportivo.

#### I QUESITI FIP, LE RISPOSTE DEL MINISTERO E I NOSTRI BREVI COMMENTI

##### *Sulle detrazioni e deduzioni superata la soglia di 15.000 euro*

**QUESITO (Fip n. 11):** Rif. art. 36, co. 6, dlgs 36/2021 - Superata la soglia dei 15.000 euro di esenzione fiscale, le imposte dovranno essere calcolate sull'intera eccedenza oppure al netto dei contributi rimasti a carico del lavoratore, ivi inclusi quelli pagati sui primi 15.000 euro? Si applicano le detrazioni per lavoro dipendente o assimilato?

**RISPOSTA:** Come ben chiarito nel dlgs. n. 36/2021, le imposte si applicano sull'intera eccedenza: “Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo” (art. 36, comma 6, secondo periodo, d. lgs. n. 36/2021). Le detrazioni per lavoro dipendente o assimilato si applicano regolarmente sulla parte reddituale (ossia eccedente i 15.000 euro). Quanto al calcolo delle imposte si rimanda a eventuali circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate.

**COMMENTO:** La risposta, sia pure rinviando ad eventuali chiarimenti dell'Agenzia Entrate, sembra confermare la possibilità di beneficiare sulla parte imponibile eccedente euro 15.000 delle ordinarie detrazioni fiscali nonché della deduzione dei contributi rimasti a carico del lavoratore, anche con

riferimento alla parte di contributi dovuti con riferimento alla fascia di reddito compresa tra euro 5.000 e 15.000.

### **Sugli effetti dell'abrogazione dell'art. 67, co. 1, lett. m**

**QUESITO (Fip n. 12):** Rif. art. 35, co. 8-quater, dlgs 36/2021 - L'art. 35, co. 8-quater, introduce una sorta di "sanatoria previdenziale" disponendo che per i rapporti di lavoro sportivo ex art. 67, co. 1, lett. m, TUIR, iniziati prima del 01.01.2023 (ora 01.07.2023), non si dà luogo a recupero contributivo.

Il mancato recupero contributivo riguarda anche i compensi corrisposti dopo il 01.07.2023 a saldo di prestazioni rese fino al 30.06.2023?

Poiché la normativa non dispone nulla circa il riflessi tributari dei suddetti rapporti, come dovranno essere trattati sotto il profilo fiscale i compensi corrisposti a partire dal 1° luglio 2023 nel rispetto dei suddetti contratti, ovvero a saldo di prestazioni rese fino al 30.06.2023?

**RISPOSTA:** Si ritiene che la previsione che esclude il recupero contributivo non possa essere applicata ai compensi corrisposti in data successiva all'applicazione delle disposizioni del d. lgs. n. 36/2021, ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. m) del Tuir, anche se riferiti a periodi antecedenti al primo luglio 2023. Si rammenta che la citata lett. m), per la parte che riguarda i c.d. compensi sportivi, è abrogata alla data del primo luglio 2023.

**COMMENTO:** Alla luce della suddetta risposta, ove possibile, riteniamo opportuno e necessario effettuare il pagamento integrale di tutti i compensi maturati ex art. 67, co. 1, lett. m, TUIR, entro il 30 giugno 2023.

### **Sul trattamento dei premi agli atleti e tecnici convocati dalle FSN**

**QUESITO (FIP N. 13):** Rif. art. 36, co. 6-quater, dlgs 36/2021 - In base al comma 6-quater dell'art. 36, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, OSA, EPS, ASD e SSD, non hanno natura retributiva ma sono inquadrate come premi ex art. 30, co. 2, DPR 600/73 (ritenuta 20% a titolo d'imposta). Come deve essere letta questa norma? L'area dilettantistica è quella nella quale opera il lavoratore con riguardo alla squadra di appartenenza o quella riferita alla squadra nazionale? Per le squadre nazionali, le FSN non prevedono alcuna distinzione tra area dilettantistica e professionistica, in quanto i regolamenti federali operano detta distinzione con riferimento ai soli campionati. Nel caso del basket, per esempio, il settore professionistico è la sola serie A maschile.

Nella stessa squadra nazionale di basket possono ad esempio partecipare atleti e tecnici che operano nell'area professionistica oppure nell'area del dilettantismo o ancora in campionati esteri, per i quali la definizione di area professionistica o dilettantistica non trova applicazione.

Quale sarà il trattamento da riservare ai compensi per lavoro sportivo oppure ai premi di risultato corrisposti dalla Federazione Nazionale alle diverse tipologie di soggetti sopra individuati?

**RISPOSTA:** Per quanto concerne i giocatori professionisti, non si rilevano novità rispetto alla disciplina previgente; sul punto, comunque, si rimanda ad un'eventuale circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate.

**COMMENTO:** Sul punto non viene fornita alcuna indicazione. La FIP, così come altre Federazioni aventi sia il settore professionistico che dilettantistico, rischia quindi di trovarsi il 1° luglio senza alcuna certezza circa il corretto trattamento delle somme erogate agli atleti e ai tecnici chiamati a far parte delle squadre nazionali.

### **Sull'inquadramento dei medici, fisioterapisti e altri professionisti in genere**

**QUESITO (FIP N. 14):** Rif. art. 25, co. 1, dlgs 36/2021 - La nuova norma precisa che è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

La relazione illustrativa del decreto correttivo afferma che in tal modo si apportano certezze su chi è lavoratore sportivo fissando le condizioni che devono sussistere per essere considerati, oltre alle figure tipizzate, lavoratore sportivo, rifacendosi alla definizione elaborata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016.

Possono essere "lavoratori sportivi" anche i lavoratori autonomi e i professionisti, quali ad esempio medici e fisioterapisti già previsti nei regolamenti federali quali tesserati?

**RISPOSTA:** L'art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 36/2021, come integrato dal d. lgs. n. 163/2022, è chiaro nel richiedere che le mansioni, per rilevare ai fini della nuova disciplina, devono essere "necessarie" allo svolgimento di attività sportiva, riprendendo la definizione elaborata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016, come si legge nella RI al d. lgs. n. 36/2021. Quindi si tratta di valutare se l'attività svolta dai medici e dai massaggiatori sia necessaria nel senso sopra chiarito.

In generale, premesso che si tratta di una valutazione che non spetta a questo Dipartimento, si osserva che medici e massaggiatori non sembrano svolgere una mansione necessaria all'attività sportiva ma, pur se ricompresi nei regolamenti federali, un'attività collegata alla loro attività professionale propria.

**COMMENTO:** Il Dipartimento nella risposta in parola sembra escludere la possibilità di comprendere tra i lavoratori sportivi tutti quei soggetti la cui attività risulti collegata all'attività professionale.

Uno spiraglio di luce però lo si intravede nella parte in cui il Dipartimento osserva che "medici e massaggiatori non sembrano svolgere una mansione necessaria all'attività sportiva". Ciò potrebbe infatti significare che, ove la mansione sia necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva, gli stessi potrebbero essere inquadrati come lavoratori sportivi a prescindere dal collegamento con la loro attività professionale.

### **Sull'incompatibilità dei volontari**

**QUESITO (FIP N. 14):** Incompatibilità volontari (tesserati quali amministratori, dirigenti, ecc).

Forse la riforma nasconde un potenziale problema, soprattutto per le piccole ASD, con riguardo all'incompatibilità dei volontari con le altre forme di lavoro retribuito.

L'art. 29 afferma che le ASD, SSD, ... "possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali".

Tra le attività istituzionali ritengo che possano essere ricomprese le cariche sociali.

Ad esempio l'art. 129 del regolamento Fip, in tema di Tesseramento dei Dirigenti di Società, prevede che "I componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate sono considerati tesserati alla FIP con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito nell'ambito della Società, con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti federali. Il tesseramento di Dirigente di Società è obbligatorio per il Presidente, il Vicepresidente, nonché per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore. Per le Società con Consiglio di Amministrazione, è obbligatorio il tesseramento in qualità di dirigente del Presidente e dell'Amministratore delegato con potere di rappresentanza e di firma".

In tal caso i consiglieri e gli amministratori, che dovessero ricoprire la carica a titolo gratuito, dovrebbero essere considerati volontari e come tali non potrebbero svolgere altra attività remunerata ad esempio in qualità di istruttori, tecnici o altro; situazione quest'ultima tipica di molti piccoli sodalizi sportivi dilettantistici.

**RISPOSTA:** *I volontari non sono lavoratori sportivi, costituiscono una categoria diversa e quindi le condizioni per essere considerati tali vanno valutate caso per caso. Se queste ricorrono, può applicarsi la disciplina del comma 2 dell'art. 29 del d. lgs. n. 36/2021, come modificato dal d. lgs. n. 163 del 2022: "Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente." Nel caso in esame, poiché il soggetto viene qualificato come lavoratore sportivo, non potrà essere contestualmente qualificato come volontario.*

**COMMENTO:** La risposta fornita al nostro quesito sembra lasciar intendere che se il soggetto viene remunerato quale istruttore o quale lavoratore sportivo in genere, lo stesso potrà ricoprire la carica di amministratore solo a titolo oneroso; altrimenti, in assenza di compenso per la carica, si troverà nella condizione di incompatibilità prevista dal comma 3 dell'art. 29 del decreto in questione.